



Bruxelles, 11.2.2013  
C(2013) 810 final

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**del 11.2.2013**

**a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell'articolo 10,  
paragrafo 6, della  
direttiva 2009/72/CE – Italia – Certificazione della società Terna S.p.A.**

## **PARERE DELLA COMMISSIONE**

**del 11.2.2013**

**a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/72/CE – Italia – Certificazione della società Terna S.p.A.**

### **I. PROCEDURA**

In data 19 dicembre 2012, la Commissione ha ricevuto una notifica a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2009/72/CE<sup>1</sup> (di seguito “direttiva sull'energia elettrica”), da parte dell'autorità italiana di regolamentazione (Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito “l'AEEG”), in merito a un progetto di decisione relativo alla certificazione di Terna S.p.A. in qualità di gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito “Terna”).

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009<sup>2</sup>, (di seguito “regolamento sull'energia elettrica”), la Commissione è tenuta a esaminare il progetto di decisione notificato e ad esprimere un parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 9 della direttiva sull'energia elettrica.

### **II. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI DECISIONE NOTIFICATO**

Terna è l'unico gestore del sistema di trasmissione in Italia. La società gestisce 63 600 km di linee elettriche e possiede il 98,8% della rete di trasmissione. Terna è una società per azioni quotata alla borsa valori italiana. In base alla legislazione italiana, gli azionisti che detengono più del 2% del capitale sociale sono tenuti a notificare le proprie partecipazioni. Si tratta di Cassa Depositi e Prestiti SpA (di seguito “Cassa”) che detiene il 29,85%, di Romano Minozzi (5,3%), di Black Rock Inc. (2,7%), e di Assicurazioni Generali S.p.A. (2%). Le rimanenti azioni sono negoziate in borsa.

Al fine di conformarsi alle norme vigenti in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasmissione, Terna ha presentato la richiesta di certificazione secondo il modello della completa separazione proprietaria (“SP”) di cui all'articolo 9 della direttiva sull'energia elettrica.

L'AEEG ha esaminato se e in quale misura Terna ottemperi alle norme sulla separazione del modello SP previste dalla legislazione italiana di recepimento della direttiva sull'energia elettrica. Nella sua decisione preliminare, l'AEEG ha elencato le condizioni che Terna deve soddisfare per garantire la piena conformità a dette norme sulla separazione. Tali condizioni riguardano:

---

<sup>1</sup> Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, GU L 211/15 del 14.8.2009.

- la necessità per Terna di modificare, entro il 31 dicembre 2013, i propri contratti con i proprietari dell'1,2% della rete, che al momento Terna non possiede ma gestisce;
- la necessità di prendere provvedimenti, entro sei mesi, per superare l'attuale conflitto di interessi di un membro del consiglio di amministrazione di Terna, il quale è anche un membro del consiglio d'amministrazione di Burgo Group S.p.A., società attiva nelle negoziazioni nel settore dell'energia elettrica e del gas;
- la necessità di modificare, entro il 31 dicembre 2013, lo statuto di Terna al fine di includervi tutti i suoi compiti e requisiti derivanti dalla direttiva sull'energia elettrica;
- la necessità di fornire ulteriori informazioni, entro 30 giorni, in merito alle partecipazioni di Assicurazioni Generali in imprese attive nella produzione e nella fornitura di gas o di energia elettrica. Al momento la situazione non è chiara, dato che Assicurazioni Generali ha acquisito solo di recente le proprie partecipazioni in Terna.

### **III. OSSERVAZIONI**

In base alla presente notifica, la Commissione formula le seguenti osservazioni in merito al progetto di decisione.

#### **1. Esercizio del controllo e diritti di Terna**

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva sull'energia elettrica, la stessa persona o le stesse persone non sono autorizzate a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che svolge attività di produzione o di fornitura e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva sull'energia elettrica, la stessa persona o le stesse persone non sono autorizzate a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore del sistema di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un'impresa che svolge funzioni di produzione o di fornitura. L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva sull'energia elettrica include un riferimento incrociato ai gestori dei sistemi di trasmissione e alle imprese che svolgono attività di produzione e di fornitura ai sensi della direttiva 2003/55/CE sul gas. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sull'energia elettrica, la stessa persona non è autorizzata a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione, o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, di un gestore del sistema di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti sulle imprese che svolgono attività di produzione o di fornitura. Infine, l'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva sull'energia elettrica apre alla possibilità, nell'ambito del modello di separazione proprietaria, del controllo da parte dello Stato sulle attività di trasmissione, nonché di generazione, produzione e fornitura, a condizione tuttavia che le rispettive attività siano svolte da enti pubblici distinti. Ai fini delle norme sulla separazione proprietaria, due enti pubblici distinti dovrebbero quindi essere considerati come due soggetti separati e dovrebbero essere in grado di controllare le attività di generazione e di fornitura, da un lato, nonché le attività di trasmissione dall'altro, purché si possa dimostrare che essi non subiscono l'influenza comune di un altro ente pubblico, in violazione delle norme sulla separazione proprietaria. Gli enti pubblici interessati devono essere realmente separati.

Nel loro insieme questi articoli costituiscono il contesto giuridico in cui devono essere esaminate le partecipazioni degli azionisti, come indicato al paragrafo II.

## *Cassa Depositi e Prestiti*

Nella sua decisione preliminare, l'AEEG spiega che Cassa esercita di fatto il controllo su Terna. È quindi importante valutare se Cassa esercita anche il controllo o diritti su un'impresa che svolge attività di produzione e/o di fornitura.

Cassa è una società per azioni posseduta per il 70% dal ministero italiano dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") e per il restante 30% da un gruppo di fondazioni bancarie. In base alla decisione preliminare dell'AEEG, Cassa e il MEF possono essere considerati due enti pubblici distinti a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva sull'energia elettrica.

Il MEF detiene partecipazioni di controllo sia in ENEL che in ENI, società attive nella generazione e nella fornitura rispettivamente di energia elettrica e di gas. Cassa detiene inoltre una quota di circa il 26% in ENI. Cassa detiene altresì una partecipazione nel "Fondo Strategico Italiano" (di seguito "FSI"), che a sua volta detiene una partecipazione minoritaria in HERA-AcegasAPS S.p.A., società multiservizi in via di costituzione attiva nella fornitura e nella produzione di energia elettrica e di gas.

Una serie di decreti governativi separa la struttura di governance di Cassa in due gestioni basate sull'eventualità o meno che la partecipazione avvenga nell'interesse economico generale. Vi è una *gestione separata* concernente le attività di interesse economico generale, in cui Cassa svolge una serie di attività sotto il controllo del MEF, e vi è una *gestione ordinaria* in cui Cassa opera in piena autonomia rispetto al MEF.

La partecipazione di Cassa in ENI rientra nella gestione separata, il che significa che è gestita come se fosse una partecipazione diretta del MEF, sulla base delle indicazioni fornite dal MEF a Cassa. Lo stesso vale per la partecipazione di Cassa nell'FSI. I poteri del MEF in merito alle partecipazioni in gestione separata sono esercitati attraverso la presenza di 5 membri nel consiglio di amministrazione di Cassa, composto in totale da 14 persone. Le decisioni concernenti le partecipazioni in gestione separata devono essere adottate con la partecipazione alla riunione e l'approvazione di almeno due di questi cinque membri. I cinque membri che rappresentano il MEF non sono tuttavia autorizzati a partecipare alle riunioni o a ricevere informazioni relative alle decisioni adottate nell'ambito della gestione ordinaria.

Anche la partecipazione di Cassa in Terna è disciplinata secondo le norme di gestione ordinaria, anche se formalmente, dato che la partecipazione è stata finanziata con finanziamenti pubblici, detta partecipazione rientra nella gestione separata.<sup>3</sup> Inoltre, il MEF non è autorizzato a fornire a Cassa istruzioni a Cassa in merito alla sua partecipazione in Terna. Va ricordato che nel caso "COMP/39.315 – ENI", in seguito a un'analisi dettagliata delle pertinenti strutture di governance, la Commissione ha concluso che la gestione della partecipazione in ENI attraverso la gestione separata può essere considerata del tutto indipendente e separata dalla gestione della partecipazione di Cassa al gestore del sistema di trasmissione austriaco TAG, la quale rientra nelle norme di governance di gestione ordinaria. Nella sua decisione preliminare, AEEG conclude che, in quanto tale, lo stesso grado di indipendenza nella gestione di Terna è garantito analogamente a quanto avviene con TAG.

La Commissione concorda con l'AEEG sul fatto che Cassa e il MEF possono essere considerati come due enti pubblici distinti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva sull'energia elettrica, data la struttura di governance specifica di Cassa che genera una situazione in cui né il MEF può influenzare il processo decisionale di Cassa nei confronti di Terna, né Cassa ha la possibilità di influire sul processo decisionale in ENI, FSI o ENEL. Tuttavia, la Commissione osserva che l'AEEG non ha stabilito se Cassa esercita o no diritti in

---

<sup>3</sup> Questo regime speciale è definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2012, che stabilisce norme speciali per Cassa per quanto riguarda la governance di Terna.

ENI e/o nell'FSI attraverso la sua partecipazione, valutazione fondamentale a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva sull'energia elettrica. Inoltre, la Commissione osserva come la circostanza che Cassa non abbia un controllo su ENI o FSI, non cancella i benefici finanziari che essa può trarre dal successo di ENI o FSI, e che ciò può avere un impatto sul processo decisionale di Terna. La Commissione ricorda che l'obiettivo delle norme sulla separazione previste dalla direttiva sull'energia elettrica è l'eliminazione di qualunque incentivo e la risoluzione di ogni conflitto di interessi che potrebbe portare alla discriminazione degli utenti della rete. La Commissione teme che Cassa, in particolare in relazione all'ENI data la sua partecipazione di circa il 26% in detta società, ma anche dell'FSI, possa esercitare il proprio controllo su Terna in un modo che favorirebbe l'ENI o l'FSI a scapito di altri utenti della rete. La Commissione invita l'AEEG a verificare se esistano incentivi finanziari per la Cassa che potrebbero influenzare il potere decisionale di Terna. Se questo è il caso, Terna non può essere certificata come un gestore del sistema di trasmissione in separazione proprietaria.

#### *Romano Minozzi*

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), la stessa persona non è autorizzata a nominare i membri del consiglio di amministrazione di un gestore del sistema di trasmissione e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un'impresa che svolge attività di produzione o di fornitura.

Romano Minozzi è un investitore privato che detiene, direttamente e indirettamente, il 5,3% del capitale sociale di Terna. Dalla decisione preliminare dell'AEEG risulta evidente che Romano Minozzi [BUSINESS SECRET] dei nove membri del consiglio di amministrazione di Terna. Sebbene dalla decisione preliminare dell'AEEG risulti che Romano Minozzi non esercita alcun controllo su imprese che svolgono attività di generazione o di fornitura, non è escluso che egli eserciti diritti in imprese analoghe. La Commissione invita pertanto l'AEEG ad assicurare che non sussistano situazioni che consentano a Romano Minozzi di nominare i membri del consiglio di amministrazione di Terna e di esercitare diritti su imprese attive nella fornitura e/o nella generazione di energia elettrica o di gas.

#### *Assicurazioni generali*

La Commissione osserva che l'AEEG non ha analizzato la portata delle partecipazioni detenute da Assicurazioni Generali nel settore della produzione e della fornitura di gas o di energia elettrica. Nella sua decisione preliminare, l'AEEG ha inserito una condizione che obbliga Terna a presentare ulteriori informazioni, entro 30 giorni dopo la certificazione, in merito alle partecipazioni detenute da Assicurazioni Generali nel settore della produzione e della fornitura di gas o di energia elettrica.

La Commissione ritiene che la portata degli interessi dei proprietari dei sistemi di trasmissione in attività di generazione o di fornitura sia un aspetto fondamentale della separazione effettiva e ritiene pertanto che, prima di concedere la certificazione, si debba chiarire quale sia la situazione effettiva. La Commissione invita l'AEEG a verificare, prima di adottare una decisione definitiva, che Assicurazioni Generali non controlli imprese che hanno interessi nella generazione o nella fornitura di gas o di energia elettrica.

## **2. Proprietà della rete**

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), prevede che ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca anche in qualità di gestore di tale sistema. Tuttavia, nel caso specifico, l'1,2% della rete di trasmissione è di proprietà di sette diverse imprese elettriche che consentono a Terna di gestire le proprie attività. Nella sua decisione preliminare, l'AEEG

spiega che un decreto governativo sancisce per legge che i legittimi proprietari di tali linee elettriche non hanno alcun potere di gestione sulle proprie attività di trasmissione e che sono obbligati a seguire le istruzioni di Terna e a finanziare gli investimenti decisi da quest'ultima al riguardo. Inoltre, lo stesso decreto stabilisce che l'AEEG definisce le misure intese a favorire l'unificazione della rete nazionale.

Dalla decisione preliminare risulta che l'AEEG ha valutato la situazione e ha incluso una condizione che obbliga Terna ad adeguare gli accordi stipulati con i proprietari delle pertinenti parti della rete, affinché tali accordi includano tutti gli obblighi e le disposizioni previsti dal citato decreto.

La Commissione osserva che dalla decisione preliminare non emerge con chiarezza in quale misura le pertinenti parti della rete sono utilizzate semplicemente per rifornire i proprietari dei cavi o al fine di svolgere una funzione che potrebbe richiedere l'accesso di terzi per essere compiuta in modo non discriminatorio. È chiaro tuttavia che la soluzione proposta dall'AEEG non porta a una situazione in cui Terna diventa il proprietario della rete, come stabilito all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sull'energia elettrica. La Commissione osserva che dal quadro giuridico italiano in esame è possibile dedurre l'intenzione del legislatore di far sì che Terna diventi l'unico proprietario della rete, ma emerge altresì che l'AEEG non ha sfruttato l'opportunità per garantire che l'unificazione della rete sotto la proprietà del gestore del sistema di trasporto venga effettivamente portata avanti. La Commissione invita l'AEEG a verificare se si possa stabilire che una delle condizioni per la certificazione di Terna sia che eventualmente, con l'applicazione di un periodo transitorio, sia necessario avviare una procedura che porti all'acquisizione da parte di Terna delle parti pertinenti della rete.

### **3. Indipendenza del consiglio di amministrazione di Terna.**

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sull'energia elettrica, la stessa persona non è autorizzata a essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, sia all'interno di un'impresa che svolge attività di generazione o di fornitura sia all'interno di un gestore di sistemi di trasmissione.

Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, uno dei quali è anche membro con diritto di voto del consiglio di amministrazione di Burgo Group S.p.A., società attiva nella produzione di carta e che controlla Burgo Energia S.r.l., attiva nel commercio di energia elettrica e gas. La Commissione concorda con l'AEEG che questa combinazione di mansioni è in conflitto con le norme sulla separazione. La Commissione ritiene tuttavia che la situazione debba essere risolta prima della concessione dell'ultima certificazione, anziché, come proposto dall'AEEG nella sua decisione preliminare, consentendo un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione finale, al fine di adeguare la composizione del consiglio di amministrazione alle disposizioni della direttiva sul gas in materia di separazione.

## **IV. CONCLUSIONI**

A norma dell'articolo 3 del regolamento sull'energia elettrica, l'AEEG tiene nella massima considerazione le osservazioni della Commissione di cui sopra al momento di prendere la sua decisione finale riguardo alla certificazione di Terna e comunica la decisione finale adottata alla Commissione.

La posizione della Commissione in merito a detta notifica non pregiudica eventuali posizioni prese nei confronti delle autorità nazionali di regolamentazione riguardo alle altre misure

proposte relative alla certificazione, né nei confronti delle autorità nazionali responsabili del recepimento della legislazione dell'UE in merito alla compatibilità dei provvedimenti di attuazione nazionali con il diritto dell'UE.

La Commissione pubblicherà il presente documento sul proprio sito internet. La Commissione ritiene che le informazioni ivi contenute non abbiano carattere riservato. Si invita l'AEEG a comunicare alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del presente parere, se ritiene che, conformemente alle norme dell'UE e nazionali sulla riservatezza commerciale, il presente documento contenga informazioni riservate che desidera siano cancellate prima della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il 11.2.2013

*Per la Commissione*  
*Siim KALLAS*  
*Vicepresidente*